

DIRITTO
Processuale Penale
RITO «ABBREVIATO»

Prof. Adabella Gratani



DIRITTO
Processuale Penale
RITO «ABBREVIATO»

Prof. Adabella Gratani

Contestazioni
e facoltà dell'imputato/condannato



ABBREVIATO

DOPO Modifica dell'imputazione art. 441 BIS cpp

Art. 441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.

1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle **contestazioni** previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento **proseguia nelle forme ordinarie***.

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena **dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio**, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4 ⁽¹⁾.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'art. 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, **assegna un termine** non superiore **a dieci giorni**, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. **Se** l'imputato chiede che il procedimento **proseguia nelle forme ordinarie**, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. **La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta**. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2.

5. **Se** il procedimento prosegue nelle **forme del giudizio abbreviato**, l'imputato **può chiedere l'ammissione di nuove prove**, in relazione alle **contestazioni** ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

*Comma inserito dall'art. 2, comma 1, [L. 12 aprile 2019, n. 33](#), a decorrere dal 20 aprile 2019.

CONTESTAZIONI

Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento/fatto nuovo (artt. 516-517 cpp).

Corte Cost. sentenza n. 333 del 2009

Ill.tt. cost.,. degli artt. 516 e 517 cpp nella parte in cui non prevedevano la **facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestati** in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio della azione penale.

Corte Cost. sentenza n. 237 del 2012

Ill.tt. cost.,.dell'art. 517 cpp nella parte in cui non consentiva di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il **reato concorrente emerso** nel corso del dibattimento, e divenuto oggetto della nuova contestazione

Corte costituzionale, 20 febbraio 2019

Ill.tt. cost.,. dell'art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente **al reato concorrente** emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione.

Corte Cost. sentenza n. 139 del 2015

Ill.tt. cost.,. dell'art. 517 cpp, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato con riferimento al **reato per il quale vi sia stata contestazione suppletiva di circostanza aggravante** che già risultava agli atti al momento di esercizio della azione penale

Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2018, n. 141

Ill.tt. cost.,. dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una **circostanza aggravante**, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con **nessa alla prova**.

Corte Cost. sentenza n. 273 del 2014

Ill.tt. cost.,.dell'art. 516 cpp nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il **fatto diverso** emerso nel corso della istruzione dibattimentale ed oggetto di nuova contestazione.

CONTESTAZIONI

Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento/fatto nuovo (artt. 516-517 cpp).

Sospensione per la messa alla prova

Corte Costituzionale sentenza n. 14/2020

Ill.tt. cost., dell'art. 517 c.p.p., ove non consente di chiedere la **sospensione con messa alla prova** per qualsiasi modifica della contestazione, in quanto, contrariamente, si violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., dal momento che la scelta del rito premiale è una delle più evidenti modalità di esplicazione di tale diritto.

Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2018, n. 141

Ill.tt. cost., dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con **messa alla prova**.

rappporti tra giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per **messa alla prova**.

- ❑ Secondo un primo orientamento, i due riti sarebbero incompatibili in quanto entrambi alternativi rispetto a quello ordinario.

Quindi una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, **l'imputato non potrebbe dedurre**, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Cass. Pen., Sez. IV, n. 42469/2018; Sez. VI, n. 22545/2017).

- ❑ Secondo un altro orientamento il rapporto tra i due riti suddetti non sarebbe analogo al rapporto intercorrente fra rito abbreviato e patteggiamento, in quanto la **sospensione** del procedimento con messa alla prova, operando sotto il **profilo sostanziale come speciale causa di estinzione del reato**, si porrebbe come alternativa a ogni tipo di giudizio di merito, ivi compreso il giudizio abbreviato.

Così si ammette, anche dopo la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato in sede di appello, di **eccepire il carattere ingiustificato del diniego**, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Cass. Pen., Sez. IV, n. 30983/2019).

Cassazione penale sez. VI, sent. n. 30774 del 13/10/2020

Cassazione penale sez. VI, sent. n. 47109 del 31/10/2019

Cassazione penale, sentenza n. 2736/2020

L'imputato può chiedere sia il giudizio abbreviato sia la messa alla prova

ADESIONE 2 ORIENTAMENTO

- ❖ privilegiando il diritto dell'imputato di avvalersi dei riti alternativi, il diritto di difesa
- ❖ il principio della ragionevole durata del processo, che sarebbe garantito dal *favor* nei confronti di **modalità alternative di definizione** dei procedimenti penali idonee a ridurre i tempi dei processi da trattare nelle forme ordinarie.

La celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez 5, Sentenza n. 19368 dell'8/06/2020, n. m.; Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019; Sezione 3, N. 30983 del 20/02/2019; Sezione 4, N. 29622 del 15/02/2018).

DIRITTO
Processuale Penale
RITO «ABBREVIATO»

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione